

DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2020
295/2020/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE DELL'IMPIANTO BRINDISI
SUD AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1121^a riunione del 28 luglio 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 703/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 703/2018/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), del 31 gennaio 2020, prot. Autorità 3578, del 3 febbraio 2020 (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di Enel Produzione, del 19 maggio 2020, prot. Autorità 15939, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel);
- la comunicazione di Enel Produzione, del 4 giugno 2020, prot. Autorità 17454, di pari data (di seguito: terza comunicazione Enel);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 19 giugno 2020, prot. Autorità 19372, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 9 luglio 2020, prot. Autorità 21955, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall’Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell’inserimento nell’elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell’elenco medesimo;
- con la deliberazione 703/2018/R/eel, l’impianto Brindisi Sud, essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi *ex* articolo 65 della deliberazione 111/06, sino all’anno 2020 incluso (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- Enel Produzione, con la prima, la seconda e la terza comunicazione Enel (di seguito: comunicazioni Enel):
 - ha evidenziato di avere presentato, al Ministero dello sviluppo economico, la richiesta di autorizzazione alla messa fuori servizio di un’unità dell’impianto Brindisi Sud a decorrere dal giorno 1 gennaio 2021, in considerazione del fatto che le prescrizioni emerse nel corso dell’istruttoria per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale relativa al citato impianto avrebbero comportato investimenti su detta unità non ritenuti giustificabili dal punto di vista tecnico-economico, anche alla luce del processo di decarbonizzazione in atto;
 - ha segnalato che il Ministero dello sviluppo economico, sentita Terna, ha accolto la richiesta di Enel Produzione di porre fuori servizio un’unità dell’impianto Brindisi Sud, indicando di realizzare le attività di fermata in modo da non pregiudicarne un’eventuale limitata esercibilità sino al 28 febbraio 2021, esclusivamente per far fronte a situazioni di emergenza del sistema elettrico;
 - a condizione che l’impianto Brindisi Sud risulti essenziale per la sicurezza del sistema elettrico con riferimento all’anno 2021, ha avanzato istanza di ammissione dell’impianto medesimo al regime di reintegrazione per il citato anno, richiedendo di anticipare le valutazioni circa l’essenzialità e l’adozione dell’eventuale provvedimento di ammissione, al fine di consentire a Enel Produzione di programmare e adottare - in tempo utile e in modo efficiente e coerente con le modifiche attese dell’operatività dell’impianto medesimo - le misure di adattamento relative alla logistica del combustibile;
 - in caso di ammissione al regime di reintegrazione dell’impianto Brindisi Sud per l’anno 2021, si è impegnata a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a un importo annuale massimo inferiore sia rispetto ai corrispondenti impegni assunti da Enel Produzione per gli anni precedenti al 2021, sia rispetto ai costi fissi dell’impianto – nella configurazione senza l’unità di produzione in dismissione - definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;

- l'impegno assunto da Enel Produzione, di cui alle comunicazioni Enel, consente di conseguire un risparmio non attualizzato che può essere stimato in quasi 150 milioni di euro rispetto ai costi fissi dell'impianto, per l'anno 2021, definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e calcolati escludendo l'unità di produzione in dismissione;
- con la comunicazione Terna, l'omonima società, in risposta alla lettera DMEA, ha comunicato all'Autorità che l'impianto Brindisi Sud sarà essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nell'anno 2021;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto Brindisi Sud, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori - soprattutto in termini di contenimento e stabilizzazione del corrispettivo *uplift* - nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia escluso dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti dalla disciplina sull'essenzialità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rispetto all'impianto Brindisi Sud, accogliere, nei termini esplicitati ai successivi alinea, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2021 avanzata da Enel Produzione con le comunicazioni Enel;
- prevedere che, per l'anno 2021, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione relativo all'impianto Brindisi Sud siano non superiori all'importo indicato volontariamente come limite nelle comunicazioni Enel, precisando che:
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
 - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
 - il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 applicato all'impianto Brindisi Sud per l'anno 2021 è pari al tasso in vigore per il corrente anno

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione, per l'anno 2021, avanzata da Enel Produzione S.p.A., con le comunicazioni Enel, per l'impianto Brindisi Sud;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna S.p.A. e ad Enel Produzione S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini